

Legge regionale 20 agosto 2003 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/04/2004

**Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.**

**Art. 2**

*(Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002)*

1. All'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

<<29 bis. L'alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.>>.